

Regolamento generale in materia di servizi sociali

Approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 27 ottobre 2015

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità	4
Articolo 2 – Informazione	4
Articolo 3- Definizioni	4
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità.....	4
Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.....	5
TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI	6
Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa	6
Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.....	6
Articolo 8. Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziani, disabili e in situazione di grave emarginazione	7
Articolo 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	8
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	9
Articolo 11 - Abrogazioni	9
Articolo 12 – Regolamentazione di servizi	9
Articolo 13- Entrata in vigore	9
ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI.....	10
CAPO I - Interventi di servizio sociale	10
1. Segretariato sociale professionale	10
2. Presa in carico del servizio sociale.....	10
CAPO II - Interventi per la domiciliarità	12
3. Servizio di assistenza domiciliare	12
4. Pasti a domicilio	13
5. Servizio di trasporto sociale	13
CAPO III - Interventi socio-educativi.....	15
6. Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.E.H.)	15
7. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi	16
8. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)	17
9. Servizio di incontri protetti	17
CAPO IV - Interventi territoriali	18
10. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali handicap (S.T.H.)	18
11. Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)	20

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito	21
12. Interventi di sostegno economico	21
13. Contributi per affido familiare	23
14. Contributi di solidarietà	24
CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi	25
15. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione	25
16. Integrazione di rette di servizi residenziali per minori	27
17. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili	27
18. Centri diurni per minori	28
CAPO VII – Titoli sociali	29
19. Titoli sociali di Ambito	29

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale²:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

permesso umanitario³, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo⁵.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE⁶;
 - b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione per il quale si rimanda al successivo articolo 8, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left[\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima}) \right] + \text{Tariffa minima}$$

2. Ai fini della suindicata formula si intende per:
 - *compartecipazione utenza*: percentuale di costo del servizio a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell'ISEE iniziale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima. Le cifre saranno arrotondate per difetto.
 - *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni⁷;

⁴ Per la definizione di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁶ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, la Giunta provvede ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa minima e la quota massima di compartecipazione alla spesa (tariffa massima).

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del d.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

Articolo 8. Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. Per le persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta⁸, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale media giornaliera delle strutture del territorio, moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale.

3. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato⁹. La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite¹⁰ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

⁸ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocatione della spesa per i ricoveri già in corso.

⁹ Da predisporre, previa richiesta, anche per le persone eventualmente già ricoverate in una struttura.

¹⁰ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013

denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto¹¹, mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali¹².

4. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

5. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente co. 3, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

6. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante¹³ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali¹⁴.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione di Giunta regionale X/3230 del 6 marzo 2015, rubricata "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del d.P.C.M. n. 159/2013".

¹² Stante la *ratio* normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

¹³ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

¹⁴ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge¹⁵.

Articolo 11 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 12 – Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimenti ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 13- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

¹⁵ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegato A. Servizi erogati

CAPO I - Interventi di servizio sociale

1. Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce lo sportello di segretariato sociale professionale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'A.S.L. (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell'assistente sociale di riferimento.

2. Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multiproblematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

2.1 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;

d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la disponibilità personale di risorse di rete;
- b) le condizioni di salute;
- c) la situazione abitativa;
- d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e) la capacità di assumere decisioni;
- f) la capacità economica del nucleo familiare;
- g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali.

2.2 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'utenza, l'assistente sociale responsabile del caso definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990¹⁶.

2. Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

3. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

2.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

¹⁶ V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

CAPO II - Interventi per la domiciliarità

3. Servizio di assistenza domiciliare

3.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

3.2 - Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

3.3 - Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

3.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

4. Pasti a domicilio

4.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

4.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

4.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone con ridotta autonomia e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari attenzioni dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

5. Servizio di trasporto sociale

5.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione¹⁷.

5.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto:

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

- a) l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate;
- b) la frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo.

5.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio:

- a) minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) persone disabili;
- c) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- d) persone anziane o disabili non autosufficienti;
- e) situazioni segnalate dal servizio sociale.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori disabili con ridotta mobilità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e le persone prive di rete familiare di supporto. Sono fatte salve le norme di settore che individuino diverse competenze economiche e funzionali.

5.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.

2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.

3. Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.

4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

5.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di chilometri percorsi/viaggi effettuati nel periodo di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

3. Non è prevista alcuna partecipazione alla spesa per:

- i trasporti di minori disabili connessi all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- i trasporti collettivi entro il territorio provinciale di persone con disabilità, richiesti da associazioni/enti che hanno sede sul territorio comunale e che hanno come finalità principale l'organizzazione di attività a favore di cittadini con disabilità colà residenti.

4. La lunghezza dei percorsi abituali è preventivamente definita, tenendo conto dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e arrotondata all'unità.

CAPO III - Interventi socio-educativi

6. Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.E.H.)

6.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare disabili, di seguito denominato "A.D.E.H.", è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

6.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato al mantenimento e/o potenziamento delle capacità psico-fisiche della persona disabile, al supporto al compito educativo della famiglia, alla socializzazione ed integrazione del disabile nel proprio territorio di appartenenza.

6.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità, certificata e superiore al 46%¹⁸, disabili, di età compresa tra i 3 ed i 35 anni, che vivono difficoltà di relazione all'interno del proprio nucleo familiare e che necessitano di un percorso educativo individualizzato collocabile in ambito familiare o territoriale.

2. Accedono prioritariamente al servizio A.D.E.H. le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

6.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio A.D.E.H. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

6.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di A.D.E.H. fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

¹⁸ Nel caso di minori con disabilità non si prevede la presenza della certificazione di invalidità ma la presentazione di adeguata documentazione relativa alla patologia.

7. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi

7.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza educativa minori disabili presso centri estivi è costituito da attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione del minore disabile che si realizzano nell'ambito dei centri estivi, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti degli stessi.

7.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire l'integrazione di minori disabili all'interno della proposta ludico-educativa dei centri estivi e garantire un supporto alle famiglie nel periodo di sospensione delle attività scolastiche.

7.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono i minori disabili per i quali è riconosciuta, durante l'anno scolastico che precede l'attività estiva, la necessità dell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale.

7.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto ludico-educativo.

2. Per i minori con disabilità grave/gravissima, nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento nei centri ricreativi estivi e /o nelle attività estive diurne, il servizio può essere convertito, su richiesta della famiglia, in assistenza educativa prestata al domicilio del minore.

3. L'assistenza al minore viene fornita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) il periodo richiesto deve essere continuativo;
- b) la fascia oraria prescelta (mattutina, pomeridiana, giornaliera) va mantenuta per tutto il periodo richiesto.

4. Il servizio è riconosciuto per un monte ore massimo per l'intero periodo richiesto di 140 ore e per un monte ore massimo settimanale di 35 ore; in caso di richiesta di servizio di assistenza educativa a domicilio, il monte ore massimo è ridotto del 50%.

5. Qualora lo stanziamento complessivo non fosse sufficiente a garantire le ore di assistenza educativa richieste, le stesse verranno proporzionalmente ridotte in base alle risorse disponibili.

6. Il servizio è riconosciuto, di norma, ai minori che frequentano i centri e le attività diurne ubicati sul territorio comunale. Il servizio sociale si riserva di valutare l'accoglimento anche delle richieste di assistenza presso centri situati in altri comuni, in accordo con l'ente gestore a cui è affidato il servizio e secondo principi di sostenibilità.

7.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza educativa presso centri estivi fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

8. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

8.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

8.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

8.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
 - a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

8.4 - Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.
2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Di norma i progetti devono durare per un massimo di 24 mesi e per non più di 12 ore settimanali, salvo presenza di diversa indicazione dell'autorità giudiziaria.

8.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

9. Servizio di incontri protetti

9.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria

9.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

9.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento eterofamiliare, inserimento in comunità d'accoglienza.

9.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

9.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula.

CAPO IV - Interventi territoriali

10. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A.) e servizi territoriali handicap (S.T.H.)

10.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale¹⁹.

2. Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato "S.T.H.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.

10.2 - Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/riacquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

2. Il servizio territoriale per persone disabili (S.T.H.) è finalizzato a:

¹⁹ Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

- a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- c) monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

10.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

3. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili (S.T.H.) sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

4. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

10.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.

2. Il servizio S.T.H. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati, condivisi con la famiglia e realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

- a) laboratori educativi;
- b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l'inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
- c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all'interno del servizio che in altri contesti del territorio;
- d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
- e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.

3. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

10.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata dalla formula di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento.

11. Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)

11.1 - Descrizione del servizio

1. Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "P.R.R."²⁰, consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

11.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:
 - a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
 - b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
 - c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale;
 - d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

11.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

11.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.

2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

3. Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

5. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale, secondo le seguenti modalità:

<i>N. giorni di attività nella settimana</i>	<i>Importo mensile</i>
5 o più	100% del compenso massimo
4	80%
3	60%
2	40%
1	20%

²⁰ V. il protocollo d'intesa relativo all'attivazione di progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) tra direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, provincia di Bergamo, consigli odi Rappresentanza dei sindaci, Assemblee distrettuali dei Sindaci – Ambiti territoriali, ASL della provincia di Bergamo, A.O. Papa Giovanni XXIII, A.O. Treviglio, A.O. Bolognini di Seriate, Confcooperative Bergamo, Legacoop Bergamo, CISL –CGIL –UIL, sottoscritto in data 16 maggio 2014.

5. Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del progetto riabilitativo risocializzante nell'anno. L'importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione dell'attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15.

11.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

12. Interventi di sostegno economico

12.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria²¹, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

12.2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

12.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

12.4 - Tipologia degli interventi

1. Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili in funzione dell'utenza:

- a) contributi di minimo vitale;
- b) contributi ordinari;
- c) contributi straordinari.

12.4.1 - Contributi di minimo vitale

1. Per contributo di minimo vitale si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'integrazione del reddito dei nuclei familiari che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di minimo vitale²².

²¹ V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

²² Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse economiche per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il valore economico della soglia di minimo vitale, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo di minimo vitale, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Accedono al contributo di minimo vitale le persone ultrasessantacinquenni o certificate inabili al lavoro, il cui nucleo familiare presenti una capacità economica inferiore alla predetta soglia di minimo vitale.
4. L'entità del contributo di minimo vitale, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra il limite stabilito e il valore ISEE del nucleo familiare. Il contributo annuo dovrà quindi essere moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente.
5. Il contributo viene erogato mensilmente, con revisione annuale.

12.4.2 - Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore dei nuclei familiari esposti al rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere al mantenimento proprio per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.
2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
3. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:
 - a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
 - b) la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
4. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede attribuendo un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione, adottata con motivato atto dirigenziale. Non saranno ammesse all'erogazione le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione delle predette soglie di accesso.
5. L'entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il limite stabilito per l'accesso ai contributi ordinari e il valore ISEE del nucleo familiare. Per determinare la soglia massima dell'importo erogabile tale differenza dovrà essere moltiplicata per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al numero di componenti del nucleo familiare richiedente. La quantificazione del contributo ordinario, nel rispetto della soglia massima di contributo erogabile, sarà determinata in proporzione al punteggio di fragilità sociale ottenuto.
5. Costituiscono motivi di diniego del contributo ordinario:
 - a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
 - b) mancato raggiungimento del punteggio minimo dell'indicatore di fragilità sociale rilevato attraverso la scheda di cui al comma 4;

- c) fruizione di un altro contributo economico ordinario, ricevuto nell'anno in corso, salvo i casi eccezionali di proroga previsti al comma 3;
- d) superamento della soglia massima di contributo erogabile così come determinata dal comma 5;
- e) richiesta di contributo economico finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

7. La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

12.4.3 - Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, anche in deroga alla soglia di accesso ai contributi ordinari.

2. Si connotano come situazioni straordinarie od eccezionali di cui al comma 1 del presente articolo le seguenti fattispecie:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell'abitazione di nuclei familiari con membri fragili (anziani, disabili e minori);
- c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari;
- d) situazione di grave inadeguatezza dell'alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- e) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla rateizzazione del debito residuo.

3. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non può essere superiore alla soglia massima erogabile per la specifica tipologia di contributo, individuata annualmente dalla Giunta comunale.

13. Contributi per affido familiare

13.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

13.2 - Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

13.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo per affido familiare sono:

- i nuclei affidatari;
- i nuclei sottoscrittori di un patto educativo²³;

di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

13.4 - Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. È altresì riconosciuto un contributo in presenza di sottoscrizione di patto educativo.

2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado²⁴ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.

3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.

4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base è aumentato del 20%.

5. L'importo del contributo economico per affido viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

13.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento eterofamiliare.

2. La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata dalla formula di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento.

14. Contributi di solidarietà

14.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

14.2 - Finalità

1. Il contributo di solidarietà è finalizzato al superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo.

²³ Il patto educativo non scaturisce da nessun dispositivo e prevede la permanenza di un bambino presso una famiglia di appoggio per alcuni momenti della giornata o della settimana, o per periodi limitati (week end o vacanze), senza che tale intervento si configuri come affidamento familiare. Richiede il consenso formale dei genitori e viene sottoscritto dalla famiglia di origine e dalla famiglia ospitante un atto educativo.

²⁴ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

14.3 - Destinatari

1. Destinatari del contributo di solidarietà sono gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico e che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Non possono accedere al contributo di solidarietà gli assegnatari che occupano alloggi sottoutilizzati.

14.4 – Modalità di erogazione

1. La valutazione della richiesta di contributo di solidarietà avviene a cura dell'apposita commissione²⁵, previa istruttoria del servizio sociale comunale.
2. I contributi di solidarietà vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate alle forme di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale e delle risorse messe a disposizione dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo.
3. All'erogazione di ciascun contributo deliberato dalla commissione provvedono il Comune e l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della provincia di Bergamo fino alla concorrenza degli importi da ciascuno messi a disposizione.
4. Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all'Ente proprietario.
5. Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

15. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

15.1 Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario²⁶ ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario²⁷ erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, liquidato direttamente all'ente gestore.

²⁵ Secondo quanto disposto dall'articolo 35 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27, rubricata "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica". Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito protocollo stabilito tra il Comune e l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale della provincia di Bergamo.

²⁶ Quali comunità alloggio, comunità educative comunità familiari, alloggi per l'autonomia, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

²⁷ Quali Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA), Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), Comunità alloggio sociosanitaria per persone con disabilità (CSS), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

15.2 Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza tutelare.

15.3 Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
 - a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
 - b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall'autorità giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all'idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.
4. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del territorio di riferimento.

15.4 Modalità di determinazione del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

1. La determinazione dell'entità del contributo erogabile avviene secondo i criteri specificati all'articolo 8 del presente regolamento.
2. L'utenza può chiedere al Comune il contributo integrativo attestando la propria capacità economica globale come definita ai sensi del precedente art. 8, comma 2, allegando idonea documentazione. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale²⁸, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo comunale.
3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

²⁸ Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle persone anziane non autosufficienti e alle persone in condizioni di grave emarginazione che richiedono un intervento di assistenza tutelare.

16. Integrazione di rette di servizi residenziali per minori

16.1 Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi residenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

16.2 Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

16.3 - Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

16.4 – Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

2. La quota di compartecipazione giornaliera al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata dalla formula di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto.

17. Contributo per l'integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone anziane e disabili

17.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale²⁹ o sociosanitario³⁰ per persone anziane e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

17.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

²⁹ Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

³⁰ Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

17.3 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

17.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione a carico dell'utente corrisponde alla tariffa risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 7 comma 1 ponendo come tariffa massima la quota sociale media delle rette del territorio di riferimento, che include il costo delle prestazioni strumentali ed accessorie, espressa su base giornaliera/mensile.

18. Centri diurni per minori

18.1 - Descrizione del servizio

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

18.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

18.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

18.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

18.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione giornaliera al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata dalla formula di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento.

CAPO VII – Titoli sociali

19. Titoli sociali di Ambito

19.1 - Descrizione dell'intervento

1. I titoli sociali consistono in una misura di sostegno economico assegnata nelle seguenti forme:

- a) buoni sociali: contributi economici erogati a soggetti fragili per supportarne l'assistenza a domicilio per prestazioni rese dai familiari o caregiver non professionali nell'ambito della rete informale di solidarietà;
- b) voucher sociali: titoli di acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori professionali accreditati dall'Ambito territoriale.

2. La concessione dei titoli sociali è vincolata alla elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato per ciascun nucleo familiare che accede al beneficio. Il progetto è concordato fra il nucleo familiare e il servizio sociale comunale di riferimento, la sua stesura e sottoscrizione è condizione vincolante per l'erogazione del titolo. Non saranno ammessi all'erogazione i progetti personalizzati che non risultino congruenti con le finalità del bando.

19.2 - Finalità

1. I titoli sociali sono finalizzati a:

- a) sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità sociale e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza continuativa;
- b) sostenere il compito educativo e di accudimento delle famiglie, nonché favorire la conciliazione dei tempi di vita;
- c) contrastare le condizioni di povertà estrema ed emarginazione sociale;
- d) favorire l'accesso al mondo del lavoro.

19.3 - Destinatari

1. Destinatari dei titoli sociali sono i nuclei familiari residenti sul territorio dell'Ambito territoriale di Seriate che si trovano in condizione di fragilità sociale per la presenza di:

- a) un pesante carico di cura di minori, persone anziane o disabili con compromessa autonomia funzionale, ovvero situazioni di crisi occupazionale dei membri percettori di reddito, a fronte di una limitata capacità economica del nucleo familiare;
- b) situazioni di emarginazione sociale e povertà estrema.

2. L'accesso ai titoli sociali è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore ad una determinata soglia di accesso.

3. La presenza di una condizione di fragilità sociale è rilevata da un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione che tiene in considerazione la condizione economica del nucleo ed il suo carico sociale. Non saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione della predetta soglia di accesso.

19.4 - Modalità di erogazione

1. L'assegnazione dei titoli sociali avviene tramite bando, nei limiti delle risorse stanziare dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Seriate.

2. L'Assemblea dei Sindaci, anche in funzione della disponibilità di fondi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi, provvede, nel rispetto dei criteri generali qui indicati, a definire per ogni bando:

- a) i criteri specifici di ammissione in relazione alle diverse tipologie di fragilità sociale;
- b) la soglia reddituale e il punteggio minimo di fragilità sociale per l'ammissione al bando;
- c) il peso assegnato alla componente economica e alla componente di carico sociale costituenti l'indice di fragilità;
- d) la tipologia del titolo sociale messo a bando (buono o voucher sociale), la sua entità, la durata.

3. Le modalità di determinazione della condizione economica, del carico sociale e di valutazione dei progetti personalizzati correlati ai titoli sociali sono definiti dal Direttore dei servizi sociali di Ambito.

4. L'Ufficio di Piano predispone una graduatoria annuale unica e dinamica relativa a tutte le richieste pervenute.

19.5 – Decadenza dal beneficio

1. Il diritto al titolo sociale permane se permangono i requisiti soggettivi e oggettivi e le condizioni che hanno consentito l'accesso al beneficio.

2. Spetta ai servizi sociali comunali effettuare il monitoraggio dei progetti personalizzati e verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Qualora il servizio sociale rilevasse una variazione dei medesimi, lo comunica tempestivamente all'Ufficio di Piano, che provvede a rideterminare l'indice di fragilità e, nel caso di perdita del posto in graduatoria, interrompe l'erogazione del titolo dal mese successivo al verificarsi del cambiamento.

3. Spetta altresì ad ogni Comune attivare i controlli sulle dichiarazioni ricevute dai richiedenti residenti nel proprio comune.